

SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI
PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' i-MATT S.R.L.

PATTI PARASOCIALI

Per la gestione della società i-MATT S.r.l.

Tra:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, con sede in Piazzale Aldo Moro n. 7, 00158 Roma, Codice Fiscale 80054330586 - Partita IVA 02118311006 (di seguito, "CNR" o "Socio pubblico"), in persona del Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, legale rappresentante *pro tempore*, giusta deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____ e autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca n. _____ del _____;

e

- _____ con sede in via _____ n. _____, _____ (____), C.F. _____, P.IVA _____, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____ (di seguito anche 'Socio privato'), in persona di _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* munito degli occorrenti poteri;

(di seguito, anche "le Parti")

premesso che

- è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Socio Privato con la finalità di costituire una società mista pubblico-privata, con capitale privato maggioritario, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente ad oggetto la realizzazione del Progetto recante codice identificativo "ITEC0000016", dal titolo "Italian MATerials Technologies Infrastructure", acronimo "i-MATT" (di seguito, "Progetto"), con soggetto proponente e attuatore Consiglio Nazionale delle Ricerche, ammesso ad agevolazione con decreto di concessione del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 148 del 22.06.2022 (di seguito "Decreto di concessione dell'agevolazione"), così come modificato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1 del 08/01/2025, a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ai sensi e per gli effetti dell'Avviso, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3265 del 28 dicembre 2021, per la "concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione" (di seguito, "Avviso")

- a conclusione della predetta procedura ad evidenza pubblica l'operatore economico _____ identificato in epigrafe, è stata selezionata quale Socio privato e, a tale titolo, sottoscrive il presente accordo;

- con Atto del notaio _____ del _____ il Socio pubblico e il Socio privato hanno costituito la società NEWCO S.r.l. (di seguito "Società"), quali unici Soci della medesima;

- in virtù di quanto disposto dalla procedura finalizzata alla costituzione della Società, le Parti sono tenute alla stipula di patti parasociali, il cui schema è stato allegato alla procedura medesima ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, ed è stato esplicitamente accettato dal socio privato in sede di partecipazione alla procedura;

- la stipula dei presenti Patti parasociali costituisce atto vincolante e necessario all'effettivo avvio dell'attività di realizzazione del Progetto e che la mancata stipula dei medesimi comporta revoca del provvedimento di individuazione del Socio privato;

tutto ciò premesso si convengono e si stipulano i seguenti Patti parasociali:

Articolo 1) Durata dei patti parasociali

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 175/2016, la durata dei presenti Patti parasociali è fissata, in deroga all'art. 2341-*bis*, comma 1, c.c., fino al 31/12/20240, in correlazione al termine minimo di gestione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione (i-MATT) indicato dal Progetto, salvo diverso termine, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

Articolo 2) Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Articolo 3) Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la Società dovrà essere gestita nel rispetto dei principi desumibili dall'Avviso e in conformità con quanto previsto dal Decreto di concessione dell'agevolazione e dai relativi Allegati.
2. Le azioni intraprese dalla Società dovranno tendere a coniugare e temperare ricerca di base e ricerca applicata, e dovranno essere orientate al raggiungimento di risultati scientifici innovativi e di qualità.
3. Nel rispetto della sua natura e compatibilmente con gli impegni e i vincoli derivanti dalla realizzazione del Progetto, la Società svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo del Paese nella sua dimensione sociale, economica e culturale.
4. La Società promuove mediante gli strumenti della proprietà intellettuale e industriale le idee e le opere dell'ingegno frutto degli studi e delle ricerche in essa svolte. La Società, in particolare, dà rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche.
5. Il CNR ha il diritto di controllare, verificare e stimolare l'adeguamento delle procedure e delle politiche aziendali ai principi sopra esposti.

Articolo 4) Regolamento di esecuzione

1. Le Parti si impegnano reciprocamente e pattuiscono che la Società sottoscriva il Regolamento di esecuzione, il cui schema è stato allegato all'avviso della procedura di selezione del socio privato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla stipulazione dei presenti Patti Parasociali.

Articolo 5) Finanziamenti da parte dei Soci della realizzazione del Progetto

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di implementazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'Avviso, dal Decreto di concessione dell'agevolazione e dai relativi Allegati, nonché da ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente, al fine di garantire la completa attuazione del Progetto secondo le tempistiche prestabilite, assicurando il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* in conformità al Cronoprogramma di attuazione del Progetto e degli obblighi di rendicontazione derivanti dal Decreto di concessione dell'agevolazione, i Soci si impegnano reciprocamente a finanziare la realizzazione del Progetto con le seguenti modalità.
2. Il finanziamento da parte dei Soci avviene in conformità a quanto previsto dal Piano finanziario, allegato ai presenti Patti parasociali a valere quale parte integrante degli stessi.
3. I finanziamenti in questione debbono essere deliberati e versati nel rigoroso rispetto delle tempistiche indicate dal Piano finanziario allegato ai presenti Patti parasociali. I finanziamenti sono corrisposti mediante conferimento a fondo perduto dai Soci alla Società e risultano funzionalmente vincolati all'implementazione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione di cui al Progetto (i-MATT). Nel rispetto delle condizioni indicate dall'Avviso, i conferimenti potranno avvenire anche in natura secondo quanto stabilito nell'Avviso.
4. Fermo restando quanto sopra, il Socio privato è, altresì, tenuto a farsi interamente carico dei costi di gestione della Società nelle more della completa realizzazione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione di cui al Progetto e per il primo anno di gestione dell'Infrastruttura stessa. E ciò, fino alla concorrenza dell'importo massimo pari ad € 14.132.366,00 (quattordicimilionicentotrentaduecentosessantasei/00). Il finanziamento dei costi di gestione della Società avviene mediante conferimento a fondo perduto da parte del Socio privato a favore della Società.
5. Nel caso fossero necessari ulteriori finanziamenti dei Soci per il perseguimento dello scopo sociale, essi graveranno integralmente sul Socio privato e nessun onere potrà derivare al Socio pubblico dalla erogazione, in favore della Società, di tali finanziamenti.

Articolo 6) Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione al Socio pubblico e, pertanto, il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la Società a favore di soggetti terzi.

Articolo 7) Distribuzione degli utili

1. Le Parti concordano e pattuiscono che le decisioni in materia di eventuale distribuzione di utili per tutta la durata dei presenti Patti parasociali sono subordinate al voto favorevole del Socio pubblico, ai sensi dello Statuto della Società.

Articolo 8) Trasferimento di quote sociali

1. Fino al completamento della realizzazione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione, prevista dal Progetto (i-MATT) e finanziata con fondi del PNRR, e della relativa procedura di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto di concessione dell'agevolazione, è vietato il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Prima della scadenza di detto termine, è fatto esplicito divieto al

Socio privato di trasferire, cedere o conferire la propria partecipazione nella Società, anche qualora il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio privato.

2. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la partecipazione del Socio pubblico nella Società potrà essere trasferita, in quota parte, ad altri enti pubblici con finalità analoghe, in conformità a quanto previsto dal Progetto.

3. Qualora il Socio privato, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, intenda cedere, integralmente o anche parzialmente, la propria quota di partecipazione ad altro operatore economico, è tenuto a comunicare l'operazione al Socio pubblico con congruo preavviso. Il trasferimento delle quote è subordinato alla preventiva approvazione del Socio pubblico, il quale dovrà verificare il possesso di tutti i requisiti originariamente richiesti nell'ambito della procedura di individuazione del socio privato. Analogamente, si dovrà provvedere nel caso di altre ipotesi di modifiche soggettive consentite dalla legge.

4. Il trasferimento delle quote e le eventuali ulteriori ipotesi di modifiche soggettive consentite dalla legge sono, altresì, subordinate alla preventiva sottoscrizione dei presenti Patti parasociali, nonché all'assunzione di tutti gli impegni e oneri previsti nell'ambito della procedura di individuazione del socio privato, da parte dell'operatore economico subentrante.

Articolo 9) Amministrazione della Società

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Socio pubblico ha diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione, che assume anche l'incarico di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Il Socio privato ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ed altresì, il terzo componente del Consiglio di Amministrazione, cui compete l'incarico di Amministratore delegato della Società.

2. All'Amministratore delegato compete la gestione e la direzione operativa della Società secondo quanto deliberato dai Soci ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

3. Qualora vengano istituiti, al Socio pubblico spetta il diritto di designare:

- il membro o i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 6, dello Statuto, il CNR ha il diritto di individuare un proprio Ufficio interno [o altra Struttura] che si occupi del controllo in relazione alla gestione della Società.

Articolo 10) Organo di controllo

1. I Soci, secondo quanto stabilito all'art. 21 dello Statuto, deliberano la nomina, la revoca e determinano il compenso dell'Organo di controllo, monocratico o collegiale, nei limiti determinati dalla normativa vigente all'atto della deliberazione.

Articolo 11) Accordo in relazione alla tutela del diritto d'autore

1. In conformità a quanto previsto dal Progetto e dall'art. 25 comma 2 dello Statuto della Società, in caso di attività in collaborazione con il CNR le Parti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere un separato accordo

per disciplinare i diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati conseguiti dall'Infrastruttura tecnologica di Innovazione.

Art. 12) Norme generali

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le specifiche previsioni del Progetto, dello Statuto, degli allegati al bando di selezione del Socio privato e della normativa vigente.